



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 24/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore 17:00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- ☒ Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- ☐ Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☒ Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

PREMESSO che:

- ✓ l'articolo 91, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- ✓ l'articolo 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce l'obbligo di adottare annualmente *“il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6 ter”*;
- ✓ l'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001, nel testo modificato dal D. Lgs. 75/2017, dispone che: *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4”*, sostituendo, quindi, la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e ss.mm.ii. con il suddetto piano triennale dei fabbisogni;
- ✓ il D. Lgs 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che nel disciplinare il Documento Unico di Programmazione (DUP), prevede che la Sezione Operativa sia costituita, tra gli altri, *“dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale”*;
- ✓ l'art 19, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che *“A decorrere dall'anno 2002*

ATTESO che con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 sono state approvate, ai sensi dell'art.6 ter del D.lgs.30 marzo 2001, n. 165, le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale (PTFP), secondo cui: *“il concetto di fabbisogno di personale implica un'attività di analisi ed una rappresentazione delle esigenze sotto un duplice profilo:*

- ✓ *quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire.*
- ✓ *qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare”*;

RILEVATO che:

- ✓ il comma 2 dell'art. 33 del D.L. n. 34 del 2019, come modificato da ultimo con l'art. 17, comma 1-ter del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020, n. 8 stabilisce che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

- ✓ l'art. 57, comma 3 septies del D.L. 14/08/2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13/10/2020, prevede che a partire dal 2021 vengono sterilizzate, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, sia le spese che le entrate dei comuni, delle regioni e delle province per le assunzioni che sono finanziate, anche parzialmente da parte di altri soggetti. A tal fine la spesa deve essere esclusa da quella per il personale e le entrate devono essere escluse da quelle correnti che servono a determinare tale rapporto;
- ✓ l'art. 263, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che: *“Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.”*;
- ✓ il decreto del Ministero dell'interno 18 novembre 2020 (in G.U. [Serie Generale n. 297 del 30/11/2020](#)) sui rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020-2022 che dispone che *“Per il triennio 2020-2022, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 e segg. Tuel, e per quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8, lettera g) Tuel sono i seguenti: (...) da 20.000 a 59.999 abitanti 1/152”*;

VISTI:

- ✓ il decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - con è stata definita, in attuazione del suddetto articolo 33, la capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato dei comuni basata sulla quantificazione per ciascun ente del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, utilizzando a tale scopo i dati dei rendiconti approvati che, a scorrimento, saranno di volta in volta diversi;
- ✓ la deliberazione n. 112/2020 della sezione regionale Corte dei conti della Lombardia con la quale ha ribadito, richiamando l'attuale e innovativo quadro normativo di riferimento, ex art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 e la giurisprudenza formatasi in materia, che per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 i Comuni c.d. virtuosi (ovvero che hanno un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 anni inferiore al valore soglia stabilita dalla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020) non possono utilizzare il *turn over* per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale a prescindere dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.M. 17 marzo 2020. Inoltre, i magistrati contabili hanno ricordato che gli enti c.d. virtuosi, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020 che potrebbero incrementare le assunzioni, avendo un rapporto spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 esercizi inferiore al valore soglia previsto per la relativa fascia demografica di appartenenza, devono comunque mantenere la spesa di personale entro il predetto valore soglia;
- ✓ la deliberazione n. 134/2020 con cui la medesima Sezione ha precisato che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva è inclusa nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, rilevante ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, fermo restando che all'interno della spesa complessiva per tutto il personale dipendente gli enti devono rispettare la quota di riserva ex art. 3 dalla legge 68/1999. La Corte ha precisato che la nuova normativa in materia di capacità assunzionali, introdotta dall'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, segna una discontinuità con la previgente normativa che limitava le assunzioni sulla base di tetti di spesa e sul *tour over*. Tale nuova disposizione contiene una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale, pertanto, anche la

spesa per le assunzioni obbligatorie ex lege 68/1999 sono da includere nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente e come tale rilevante ai fini del calcolo della capacità di spesa;

ATTESO che:

- ✓ il Comune di Manfredonia ha presentato istanza ai sensi dell'art. 1, commi 495-497 della L. 160/2019 per l'ammissione a partecipare nell'annualità 2020 alla procedura per l'assunzione incentivata, con le risorse statali del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, a tempo indeterminato di n. 15 (quindici) lavoratori socialmente utili ex art. 2, comma 1, D. Lgs. 81/2000 individuati a seguito delle procedure di formazione degli elenchi da parte del dipartimento della Funzione pubblica di cui ai commi 446 e ss. della L. 145/2018;
- ✓ le previste assunzioni saranno effettuate in soprannumero rispetto alla dotazione organica, in deroga al piano del fabbisogno del personale dell'Amministrazione istante ed ai vincoli assunzionali;
- ✓ le assunzioni previste sono condizionate all'autorizzazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 259, co. 7 del TUEL;
- ✓ con [DPCM 28 dicembre 2020](#) del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state ripartite le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#) - articolo 1, comma 497, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- ✓ il contributo annuo per ogni assunzione è pari ad € 9.296,22, per cui per il Comune di Manfredonia, che prevede la stabilizzazione di n. 15 unità, il totale ammonta ad € 139.443,30;
- ✓ sulla G.U. n. 96 del 11/12/2020 è stato pubblicato l'avviso pubblico della Commissione per l'attuazione del progetto RIPAM per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g -bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019);
- ✓ nella seduta del 16 dicembre 2020 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) ha precisato che l'approvazione della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili sarebbe stata condizionata alla pubblicazione del decreto di ripartizione delle risorse e limitata al finanziamento concesso ai singoli comuni;
- ✓ la L. 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede all'art. 1, commi 292 e 293, la modifica alla disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le modifiche concernono l'anno 2021, che è l'ultimo anno in cui opera tale disciplina speciale; le novelle dei commi 295 e 296 estendono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni oggetto dei precedenti commi 292 e 293, in deroga ad alcune condizioni. Le deroghe concernono le condizioni del rispetto del piano di fabbisogno del personale e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente e consentono altresì che, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021;

DATO atto che:

- ✓ in materia di quote di riserva destinate ai soggetti disabili, l'art. 3 della L. 68/1999 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati;

- ✓ l'articolo 18 della legge 68/1999 stabilisce la quota di riserva per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi (art. 1 della L. 407/1998) nella misura di un punto percentuale per i datori di lavoro anche pubblici che occupano più di 50 dipendenti;
- ✓ dopo l'interpretazione fornita dalla legge 11 marzo 2011, n. 25 il superamento della quota di riserva per le assunzioni dei soggetti destinatari della legge n. 407/98 deve avvenire rispettando i limiti delle assunzioni consentite alle P.A. dalla normativa vigente per l'anno di riferimento;
- ✓ alle assunzioni dei soggetti destinatari della legge n. 407/98 si applica la quota di cui all'art. 18 della legge n. 68/99, pari all'1%, e non quelle riservate alle categorie invalide dall'art. 3 della legge n. 68/99;
- ✓ nell'ambito della quota di riserva i predetti soggetti hanno diritto di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parità di titoli;
- ✓ alla data del 31 dicembre 2020 è stata evidenziata la "scopertura" di una unità rispetto alla quota d'obbligo prevista dalla legge n. 68/1999 per categorie protette ai fini delle assunzioni obbligatorie;
- ✓ la direttiva n. 1/2019 del Ministero per la pubblica amministrazione ("Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette") prevede che le assunzioni obbligatorie delle persone disabili ex L. 68/1999 *"vanno effettuate anche in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, ferme restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da criticità della situazione economico-finanziaria in cui versa l'amministrazione"*;

ATTESO che:

- ✓ con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il *piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 (art.243-bis) D.Lgs n. 267/2000*;
- ✓ con deliberazione n. 78 del 15/07/2020 la Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e della dotazione organica, successivamente modificato ed integrato con la deliberazione n. 162/2020;
- ✓ nella seduta del 16/12/2020 la COSFEL ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e della dotazione organica risultanti dai 2 suddetti provvedimenti consistente in n. 174,5 posti al 31/12/2022;
- ✓ la medesima Commissione:
 - si è riservata di decidere se i nuovi criteri per le assunzioni previste all'art. 34 del D.L. 33/2019 possano cumularsi con i resti assunzionali o debbano essere utilizzati alternativamente;
 - ha escluso la propria competenza sulle assunzioni a tempo determinato interamente eterofinanziate;
 - ha dato atto che è rispettato il limite previsto all'art, 1 co. 557 e ss. della L. 296/2006;
- ✓ con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 195 del 22/12/2020 si è proceduto, tra l'altro, a prendere atto della suddetta comunicazione e ad integrare le suddette deliberazioni n. 78 e n. 162 sulla nuova dotazione organica dell'Ente;

RILEVATO che:

- ✓ l'art. 1, co. 9 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, prevede che *"Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,*

commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023";

- ✓ questo Ente, non rientrando nella suddetta fattispecie, dovrà reinserire nel presente piano del fabbisogno triennale del personale le assunzioni previste nell'anno 2020, poiché alla data del 31/12/2020 non risultano ancora essere state avviate le procedure concorsuali;

VISTE:

- ✓ la nota del 1/2/2021, prot. n. 4409, che si allega al presente atto, con cui il Dirigente di questo Comune hanno proposto:
 - la conferma della integrale attuazione della programmazione 2020;
 - la conferma dell'attuazione della deliberazione n. 167/2020;
 - la conferma della programmazione 2021 dell'allegato A di cui innanzi con il differimento alle annualità 2022 e 2023 delle seguenti previsioni:
 - n. 2 specialisti amministrativi, cat. D;
 - n. 1 specialista tecnico, cat. D;
 - n. 1 istruttore amm.vo informatico, cat. C
 - n. 2 operatori di P.L.;
 - n. 7 addetti registrazione dati, cat. B1;
 - l'inserimento nella programmazione per il 2021:
 - n. 1 istruttore amministrativo (demografici), cat. C;
 - n. 4 assistenti sociali, cat. D, senza oneri a carico del Comune;
- ✓ la comunicazione del Dirigente del Settore economico-finanziario, che si allega al presente atto, sugli importi per la programmazione delle assunzioni:
 - spesa del personale: € 6.359.881,50;
 - media entrate correnti: € 44.293.518,17;
 - rapporto spese di personale/media entrate correnti: € 14,36%;
 - capacità assunzionale teorica per il 2021 è pari ad € 803.984,89, al lordo di contributi;
 - % max incremento annuale per i primi 5 anni (2020-2024): € 1.017.571,014;
 - totale capacità assunzionale: € 803.984,89;
- ✓ che la medesima comunicazione evidenzia, altresì, che in relazione al quadro economico finanziario dell'Ente e di altri fattori, la spesa sostenibile per nuove assunzioni è da considerarsi nei limiti massimi:
 - dal 1/1/2021 per € 487.393,14 al lordo di IRAP ed oneri, pari alle economie connesse alle effettive cessazioni dei dipendenti dal servizio nell'anno 2020;
 - dal 1/1/2022 per € 174.768,75, al lordo di IRAP ed oneri, pari alle economie connesse alle cessazioni dei dipendenti da servizio nell'anno 2021;

PRESO ATTO che con e mail del 9/3/2021 il Dirigente dell'area finanziaria comunica che il limite massimo di spesa sostenibile per nuove assunzioni è da considerarsi nei limiti massimo ulteriori di € 100.000,00 rispetto alla somma di € 487.383,14 a seguito di ulteriori comunicazioni di cessazioni dal servizio;

DATO ATTO che:

- ✓ l'articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale del 17.03.2020 fissa al 27% il valore soglia per il Comune di Manfredonia del rapporto tra spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto approvato e le entrate correnti;
- ✓ il Comune di Manfredonia rientra nelle previsioni di cui all'articolo 4 comma 2 in quanto il rapporto tra le spese di personale, risultanti dal rendiconto di gestione 2019 (pari ad € 6.644.056,76) e le entrate correnti (pari ad € 50.086.930,45), calcolate secondo le modalità di cui all'articolo 2, è pari al 13,25%;
- ✓ ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del medesimo D.M. 17.03.2020, in sede di prima applicazione, e fino al 31.12.2024, il Comune di Manfredonia può incrementare, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale del 2018 (pari ad € 6.637.309,76) annualmente delle seguenti percentuali:
 - 2021: 16%;
 - 2022: 19%;
 - 2023: 21%;

DATO ATTO, altresì:

- ✓ che il fabbisogno del personale 2020/2022 rispetta i limiti di incremento di spesa di personale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del D.M. 17.03.2020;
- ✓ del rispetto nel triennio 2021/2023 del limite massimo di dotazione organica, pari a 174,5 unità, approvato con la citata decisione della COSFEL adottata nella seduta del 16/12/2020;
- ✓ che con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 17 del 04/02/2020 ha approvato il *piano triennale delle azioni positive 2020-2022* (art. 48, comma 1 del d. lgs. n. 198/2006);
- ✓ che, ai sensi dell'art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 165/2000, non sussistono soprannumerietà o eccedenze di unità di personale sia rispetto alle esigenze funzionali che in relazione alla condizione finanziaria, giusta dichiarazione sottoscritta dai Dirigenti di questo Ente in data 25/02/2021, prot. n. 8297;

CONSIDERATO che:

- ✓ nell'anno 2020 non sono state attivate tutte le procedure concorsuali relative ai posti autorizzati dalla COSFEL, con la conseguenza che il citato art. 1, co. 9 del D.L. 31/12/2020, n. 183, che proroga la conclusione delle procedure di reclutamento al 30/06/2021, riguarda solamente le procedure già avviate entro il 31 dicembre dello scorso anno;
- ✓ nel piano del fabbisogno del personale per il 2020 non era stata prevista la stabilizzazione di n. 15 LSU di cui *all'Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g -bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019)*, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 11/12/2020;
- ✓ la L. 27/12/2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) all'art. 1 comma 495, come modificato dalla L. 30/12/2020, n. 178, prevede che: *"Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 [...], possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2021 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo"*.
- ✓ la spesa prevista per la copertura delle suddette stabilizzazioni definita con DPCM [28 dicembre 2020](#) del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura di € 9.296,22 per ciascun lavoratore, non è sufficiente a coprirne l'intero costo per cui la differenza dovrà essere coperta con oneri a carico del bilancio comunale;

VISTA la propria nota del 4/2/2021, prot. n. 4950, indirizzata alla Commissione straordinaria ed ai Dirigenti, che si allega, con la quale si evidenziava lo stato di fatto circa l'attuazione del piano assunzionale del personale 2020/2022;

SENTITA la Commissione straordinaria la quale, a seguito della succitata nota, ritiene che la decisione di assumere in. 15 LSU si basava sul presupposto che il costo annuale per ogni lavoratore a carico del bilancio comunale fosse meno oneroso rispetto a quanto comunicato dal Dipartimento della funzione pubblica con le indicazioni operative del 30/01/2020 per l'utilizzo del contributo ex art. 1, comma 497 della L. 160/2019;

DATO ATTO che:

- ✓ l'indirizzo dato dalla Commissione straordinaria con deliberazione n. 167/2020 per l'assunzione di n. 15 LSU di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81](#), mediante gli incentivi stanziati con [DPCM 28 dicembre 2020](#), si basava sul presupposto che il costo annuale di ogni unità lavorativa fosse per intero a carico dello Stato e/o compartecipazione della Regione, mentre la Prefettura di Foggia, con nota del 24/12/2020, prot. n. 71015 ha comunicato che nella seduta del 16/12/2020 la COSFEL ha precisato che l'autorizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi 495 e 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è condizionata alla pubblicazione del dpcm di ripartizione delle relative somme ed è limitata al finanziamento concesso ai singoli comuni;
- ✓ l'attuale dotazione organica del Comune di Manfredonia risulta essere carente di profili da inquadrare:
 - nella "categoria C" con funzione di lavoratori che svolgono attività caratterizzata da approfondite conoscenze mono-specialistiche;
 - n. 2 dirigenti di cui uno nel Settore "*urbanistica e SUE*" ed un altro per il Settore "*economico-finanziario*", figure essenziali per il funzionamento della macchina burocratica dell'Ente;
- ✓ l'Ente, dovendo ridurre la spesa del personale ai sensi dell'art. 259 TUEL, ritiene opportuno, ridefinire in n. 5 unità le assunzioni di LSU a tempo indeterminato a tempo parziale al 50% di cui all'art. 1, commi 495 e 497 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in modo da poter coprire anche le restanti figure professionali, rispettando il limite di spesa per l'anno 2021 in materia di personale;

VISTA la comunicazione del Dirigente del piano di zona - ambito Manfredonia - del 5/3/2021 in cui si precisa che il Coordinamento istituzionale ha deciso per n. 8 assunzioni, di cui 4 per Manfredonia finalizzate a raggiungere il rapporto 1/6500 (utilizzando a tale scopo le risorse specifiche del *PON Inclusione* e del *Fondo povertà* non rientranti in quelle previste all'art. 1, co. 797 e ss. della L. 178/2020) e così beneficiare anche del contributo del citato comma 797;

DATO ATTO che tali assunzioni (parametro 1/6500) anche se possono essere finanziate con il "*fondo povertà*" nella misura di almeno il 40% qualora il rapporto sia da 1/10000 abitanti, i vincoli di utilizzo delle risorse sono da intendersi fino al raggiungimento dell'obiettivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili, nonché nei limiti dei vincoli di contenimento delle spese del personale presenti a legislazione vigente;

PRESO ATTO che ANCI Puglia ha richiesto un parere ministeriale sull'utilizzo dei fondi su indicati per assunzioni, anche in deroga ai limiti di contenimento delle spese del personale;

RITENUTO, nelle more di un riscontro, di inserire nella programmazione occupazionale del triennio 2021/2023, n. 4 assistenti sociali, subordinando l'assunzione al riscontro del parere richiesto da ANCI Puglia e al fine di rappresentare alla COSFEL un quadro chiaro e completo della programmazione dell'Ente;

RITENUTO, altresì, di dover formulare la seguente proposta per il piano triennale del fabbisogno di personale sulla base della proposta presentata dai Dirigenti e degli indirizzi espressi dalla Commissione straordinaria, nei limiti della spesa sostenibile per nuove assunzioni, pari ad € 487.393,14 nel 2021 ed € 174.768,75 nel 2022:

2021

N.	PROFILO	SPESA	DECORRENZA
1	Dirigente area tecnica	38.314,00	01/09/2021
1	Specialista amministrativo/contabile - cat. D	12.333,00	01/09/2021
4	Istruttore contabile - cat. C	45.744,00	01/09/2021
1	Istruttore amministrativo - cat. C	11.437,00	01/09/2021
1	Istruttore informatico - cat. C	11.437,00	01/09/2021
3	Operatore polizia locale - cat. C	35.818,00	01/09/2021
1	Perito elettrotecnico - cat. C	11.437,00	01/09/2021
5	Addetto amministrativo - cat. B1 - p.t. 50%	63.613,00	31/03/2021

TOTALE	230.133,00
---------------	-------------------

2022

N.	PROFILO	SPESA	DECORRENZA
1	Specialista amministrativo/contabile - cat. D	36.996,00	01/01/2022
2	Istruttore amministrativo - cat. C	68.610,00	01/01/2022

TOTALE	105.606,00
---------------	-------------------

2023

N.	PROFILO	SPESA	DECORRENZA
1	Dirigente area economico-finanziaria	9.580,00	01/12/2023
1	Dirigente polizia locale	9.580,00	01/12/2023
1	Dirigente "gestione risorse umane"	9.580,00	01/12/2023
5	Specialista amministrativo - cat. D	15.422,00	01/12/2023
1	Specialista tecnico - cat. D	3.085,00	01/12/2023
5	Istruttori amministrativi - cat. C	15.198,00	01/12/2023
1	Istruttore tecnico - cat. C	2.861,00	01/12/2023
1	Istruttore amm.vo informatico - cat. C	2.861,00	01/12/2023
8	Operatore di P.L. - cat. C	23.879,00	01/12/2023
18	Addetti registrazione dati	48.488,00	01/12/2023
5	Addetto amministrativo e videoscrittura	12.891,00	01/12/2023

TOTALE	153.425,00
---------------	-------------------

VISTA la nota prot. n. 12783 del 23.03.2021 con la quale è stata acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Si richiede alla Commissione straordinaria di determinarsi in merito alla proposta sopra riportata.

IL DIRIGENTE
del Servizio "gestione delle risorse umane"
f.to dott.ssa Antonella CAMBIO

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della GIUNTA COMUNALE**

ASSUNTA la legittimazione a deliberare in virtù dl D.P.R. 22 ottobre 2019, pubblicato nella GU S.G. n. 266 del 13/11/2019 di nomina della Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia;

VISTA la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 20/11/2019;

VISTA la suddetta proposta dirigenziale e preso atto dei pareri dirigenziali la commissione si attiene ai suddetti pareri;

PRESO ATTO che, in merito alla presente proposta di deliberazione, sono stati formalmente acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- ✓ il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio "gestione delle risorse umane" come segue: *"esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica per le assunzioni finanziate con i fondi a carico del bilancio comunale, comprese le stabilizzazioni degli LSU. Esprimo parere CONTRARIO per le assunzioni di n. 4 assistenti sociali che dovrebbero essere finanziate dal fondo povertà 2018/2019 in quanto non è possibile, a normativa vigente, dichiarare che la copertura d tale spesa sia a carico del fondo povertà per raggiungere il parametro 1/6500 e siano durature e fuori dai limiti delle disposizioni vigenti in materia di personale. La legge finanziaria 2021 parla di finanziamenti strutturali a carico del "fondo povertà" solo per i rapporti 1/5000 e 1/4000. Evidenzio, altresì, che l'Ente di Manfredonia è in predissesto e, pertanto, la capacità assunzionale è notevolmente ridotta ai fini del pareggio del bilancio"*.
- ✓ il parere contabile, espresso dal Dirigente del Settore "economico-finanziario", come risultante in atti;

RITENUTO di aderire alla proposta emendata dell'assunzione dei 4 assistenti sociali, tenuto conto dei pareri contrari come sopra espressi;

Per quanto sopra premesso e richiamato, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte,

1. di approvare il piano del fabbisogno del personale relativo al triennio 2021/2023, compresa la prosecuzione dei rapporti di lavoro già in essere, come segue:

2021

N.	PROFILO	SPESA	DECORRENZA	MODALITA' DI ASSUNZIONE
----	---------	-------	------------	-------------------------

1	Dirigente area tecnica	38.314,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi
1	Specialista amministrativo/contabile - cat. D	12.333,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi
4	Istruttore contabile - cat. C	45.744,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi/ n. 1 riservato ai disabili
1	Istruttore amministrativo - cat. C	11.437,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi
1	Istruttore informatico - cat. C	11.437,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi
3	Operatore polizia locale - cat. C	35.818,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi
1	Perito elettrotecnico - cat. C	11.437,00	01/09/2021	Mobilità/utilizzo graduatoria altri enti/concorsi
5	Addetto amministrativo - cat. B1 - p.t. 50%	63.613,00	31/03/2021	Procedura di stabilizzazione di LSU

TOTALE SPESA	230.133,00
---------------------	-------------------

2022

N.	PROFILO	SPESA	DECORRENZA
1	Specialista amministrativo/contabile - cat. D	36.996,00	01/01/2022
2	Istruttore amministrativo - cat. C	68.610,00	01/01/2022

TOTALE SPESA	105.606,00
---------------------	-------------------

2023

N.	PROFILO	SPESA	DECORRENZA
1	Dirigente area economico-finanziaria	9.580,00	01/12/2023
1	Dirigente polizia locale	9.580,00	01/12/2023
1	Dirigente "gestione risorse umane"	9.580,00	01/12/2023
9	Specialista amministrativo - cat. D	27.765,00	01/12/2023
1	Specialista tecnico - cat. D	3.085,00	01/12/2023
5	Istruttori amministrativi - cat. C	15.198,00	01/12/2023
1	Istruttore tecnico - cat. C	2.861,00	01/12/2023
1	Istruttore amm.vo informatico - cat. C	2.861,00	01/12/2023
8	Operatore di P.L. - cat. C	23.879,00	01/12/2023
18	Addetti registrazione dati	48.488,00	01/12/2023
5	Addetto amministrativo e videoscrittura	12.891,00	01/12/2023

TOTALE SPESA	165.768,00
---------------------	-------------------

2. di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 495 della L. 27/12/2019, n. 160, come modificato dalla L. 30/12/2020, n. 178, le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma

446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 avverranno in deroga, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo;

- il Comune di Manfredonia non versa in situazione strutturalmente deficitaria;
 - questo Ente non presenta situazione di esubero od eccedenza di personale e che, pertanto, non sussistono i vincoli di cui all'art. 33, commi 4 e seguenti, del D.Lgs 165/2001;
 - la spesa del personale è di € 6.359.881,50;
 - la media delle entrate correnti è pari ad € 44.293.518,17;
 - il rapporto spese di personale/media entrate correnti: € 14,36%;
 - la capacità assunzionale teorica per il 2021 è pari ad € 803.984,89, al lordo di contributi;
 - la % di max incremento annuale per i primi 5 anni (2020-2024): € 1.017.571,014;
 - totale capacità assunzionale: € 803.984,89;
 - la spesa sostenibile per nuove assunzioni è da considerarsi nei limiti massimi:
 - dal 1/1/2021 per € 587.393,14 al lordo di IRAP ed oneri, pari alle economie connesse alle effettive cessazioni dei dipendenti dal servizio;
 - dal 1/1/2022 per € 174.768,75, al lordo di IRAP ed oneri, pari alle economie connesse alle cessazioni dei dipendenti da servizio nell'anno 2021;
 - l'incidenza della spesa del personale rispetto alla spesa corrente prevista per l'anno 2021 risulta inferiore al 27%;
 - la programmazione del fabbisogno del personale di cui al presente provvedimento è adottata nel rispetto del principio generale di riduzione delle spese di personale e la sua attuazione, anche per gli anni successivi, è condizionata dal mantenimento del rispetto dei limiti e prescrizioni di legge;
 - l'attuazione delle previsioni di cui al presente piano sarà comunque subordinata al mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio di cui all'art.162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, che verranno costantemente monitorati in corso d'anno e negli anni successivi di vigenza del piano e verificati con apposito atto preventivamente alle relative assunzioni;
 - l'atto di programmazione del fabbisogno di personale ha carattere generale, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;
 - sarà data informazione del presente provvedimento alla R.S.U., alle OO.SS. Territoriali;
 - il programma in riferimento potrà essere rivisto qualora si verificassero situazione tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposta dal legislatore e dalle disponibilità di bilancio;
3. di approvare l'allegata tabella del costo teorico della dotazione organica;
 4. di sottoporre il presente deliberato all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali istituita presso il Ministero dell'Interno ai fini dell'esercizio del controllo di cui al comma 5 dell'art.5 del DP.R. n.142/2013 e del rilascio della relativa approvazione;
 5. di dare atto che si procederà ad attuare quanto previsto dalla presente deliberazione relativamente al programma assunzionale 2021, a seguito del favorevole pronunciamento della suddetta Commissione;
 6. di demandare al Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento, compresa l'autorizzazione a procedere all'espletamento delle prove concorsuali, anche nelle more della suddetta autorizzazione subordinante l'atto di assunzione;

7. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione favorevole espressa in forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000.

COSTO TEORICO
ANNO - 2021

Cat.	Totale posti previsti Delibera n.195 del 22/12/20	Paga Base + EL-PER. + I.V.C. x 13	Totale costo teorico Annuo Delibera n. 195 del 22/12-2020	POSTI COPERTI 01/01/21	COSTO POSTI COPERTI	CESSAZIONI NELL'ANNO 2021	POSTI VACANTI al 31/12/21	COSTO POSTI VACANTI	NUOVE ASSUNZIONI	COSTO NUOVE ASSUNZIONI	costo posti coperti + nuove assunzioni	POSTI COPERTI 31/12/21	POSTI PREVISTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti	6	45.260,80	€ 4.014.767,51	2	90.521,60		4	181.043,20	1	45.260,80	135.782,40	3	6
D	42	24.327,81		33	802.817,73	1	10	243.278,10	1	24.327,81	802.817,73	33	42
C	79	22.430,98		65	1.458.013,70	5	19	426.188,62	10	224.309,80	1.570.168,60	70	78
B3	24	21.051,16		13	273.665,08	1	12	252.613,92	0	-	252.613,92	12	24
B1	14	19.969,95		13	259.609,35	2	3	59.909,85	0	-	219.669,45	11	14
B1 pt 50%	6,5	19.969,95		6,5	129.804,68	0	0	-	0	-	129.804,68	6,5	6,5
A	3	18.937,36		3	56.812,08		0	-	0	-	56.812,08	3	3
174,5			4.014.767,51	135,5	3.071.244,22	9	48	1.163.033,69	12	293.898,41	3.167.668,86	138,5	173,5
B1 pt 50%		19.969,95		Stabilizzazione LSU extra dotazione organica					2,5	49.924,88			

ANNO - 2022

Cat.	Totale posti previsti Delibera n.195 del 22/12/20	Paga Base + EL-PER. + I.V.C. x 13	Totale costo Annuo NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI 01/01/22	COSTO POSTI COPERTI	CESSAZIONI NELL'ANNO 2022	POSTI VACANTI al 31/12/22	COSTO POSTI VACANTI	NUOVE ASSUNZIONI	COSTO NUOVE ASSUNZIONI	costo posti coperti + nuove assunzioni	POSTI COPERTI 31/12/22	POSTI PREVISTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti	6	45.260,80	271.564,80	3	135.782,40		3	135.782,40	0	-	135.782,40	3	6
D	42	24.327,81	1.021.768,02	33	802.817,73	1	10	243.278,10	1	24.327,81	802.817,73	33	42
C	79	22.430,98	1.772.047,42	70	1.570.168,60	3	12	269.171,76	2	44.861,96	1.547.737,62	69	78
B3	24	21.051,16	505.227,84	12	252.613,92	3	15	315.767,40	0	-	189.460,44	9	24
B1	14	19.969,95	279.579,30	11	219.669,45	1	4	79.879,80	0	-	199.699,50	10	14
B1 pt 50%	6,5	19.969,95	129.804,68	6,5	129.804,68	0	0	-	0	-	129.804,68	6,5	6,5
A	3	18.937,36	56.812,08	3	56.812,08	0	0	-	0	-	56.812,08	3	3
174,5				138,5	3.167.668,86	8	44	1.043.879,46	3	69.189,77	3.062.114,45	133,5	173,5

ANNO - 2023

Cat.	Totale posti previsti Delibera n.195 del 22/12/20	Paga Base + EL-PER. + I.V.C. x 13	Totale costo Annuo NUOVA DOTAZIONE ORGANICA	POSTI COPERTI 01/01/23	COSTO POSTI COPERTI	CESSAZIONI NELL'ANNO 2023	POSTI VACANTI al 31/12/23	COSTO POSTI VACANTI	NUOVE ASSUNZIONI	COSTO NUOVE ASSUNZIONI	costo posti coperti + nuove assunzioni	POSTI COPERTI 31/12/23	POSTI PREVISTI NUOVA DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti	6	45.260,80	271.564,80	3	135.782,40		3	135.782,40	3	135.782,40	271.564,80	6	6
D	42	24.327,81	1.021.768,02	33	802.817,73	1	10	243.278,10	10	243.278,10	1.021.768,02	42	42
C	79	22.430,98	1.772.047,42	69	1.547.737,62	6	16	358.895,68	15	336.464,70	1.749.616,44	78	78
B3	24	21.051,16	505.227,84	9	189.460,44	3	18	378.920,88	18	378.920,88	505.227,84	24	24
B1	14	19.969,95	279.579,30	10	199.699,50	1	5	99.849,75	5	99.849,75	279.579,30	14	14
B1 pt 50%	6,5	19.969,95	129.804,68	6,5	129.804,68	0	0	-	0	-	129.804,68	6,5	6,5
A	3	18.937,36	56.812,08	3	56.812,08	0	0	-	0	-	56.812,08	3	3
174,5				133,5	3.062.114,45	11	52	1.216.726,81	51	1.194.295,83	4.014.373,16	173,5	173,5

CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8-C.P. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 08 DEL 23/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di marzo alle ore 09:00 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parere su proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 12/03/2021 con i poteri della Giunta comunale avente ad oggetto: " APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023".

L'Organo di revisione

RICEVUTO

a mezzo pec in data 15/03/2021 e successiva integrazione il 16/03/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione, con i necessari allegati,

PREMESSO che

- l'articolo 239 c. 1 lettera b) n. 1) del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che l'organo di revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
- l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del

principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

- l'articolo 1, commi 557 (562) e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno "assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014) (comma 562, spesa media 2008);

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

ATTESO che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 1 adottata il 17/03/2019 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018-2027 (art.243-bis) D.Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione n. 78 del 15/07/2020 la Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e della dotazione organica, successivamente modificato ed integrato con la deliberazione n. 162/2020;
- nella seduta del 16/12/2020 la COSFEL ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 e della dotazione organica risultanti dai 2 suddetti provvedimenti consistente in n. 174,5 posti al 31/12/2022;
- la medesima Commissione:
 - a) si è riservata di decidere se i nuovi criteri per le assunzioni previste all'art. 34 del D.L. 33/2019 possano cumularsi con i resti assunzionali o debbano essere utilizzati alternativamente;
 - b) ha escluso la propria competenza sulle assunzioni a tempo determinato interamente eterofinanziate;
 - c) ha dato atto che è rispettato il limite previsto all'art. 1 co. 557 e ss. della L. 296/2006;
- con deliberazione della Commissione straordinaria, con i poteri della giunta comunale, n. 195 del 22/12/2020 si è proceduto, tra l'altro, a prendere atto della suddetta comunicazione e ad integrare le suddette deliberazioni n. 78 e n. 162 sulla nuova dotazione organica dell'Ente;

VERIFICATO che

il Comune di Manfredonia non versa in situazione strutturalmente deficitaria;

VISTI

- l'allegato schema di P.T.F.P. anni 2021-2023;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal Dirigente del settore Gestione Risorse del Personale che testualmente recita: *"esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica per le assunzioni finanziate con i fondi a carico del bilancio comunale, comprese le stabilizzazioni degli LSU. Esprimo parere CONTRARIO per le assunzioni di n. 4 assistenti sociali che dovrebbero essere finanziate dal fondo povertà 2018/2019 in quanto non è possibile, a normativa vigente, dichiarare che la copertura di tale spesa sia a carico del fondo povertà per raggiungere il parametro 1/6500 e siano durature e fuori dai limiti delle disposizioni vigenti in materia di personale. La legge finanziaria 2021 parla di finanziamenti strutturali a carico del "fondo povertà" solo per i rapporti 1/5000 e 1/4000. Evidenzio, altresì, che l'Ente di Manfredonia è in predissesto e, pertanto, la capacità assunzionale è notevolmente ridotta ai fini del pareggio del bilancio"*
- il parere di regolarità contabile e copertura della spesa espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione qui di seguito riportato: *"Parere favorevole nei limiti delle somme a regime di € 587.393,14 dal 01.01.2021 e di € 174.768,75 dal 01.01.2022, confermando l'interpretazione resa con il parere tecnico del Dirigente del Personale"*;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 39 del 12/03/2021 con i poteri della Giunta comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023", subordinato alle prescrizioni espresse nel parere di regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del settore Gestione Risorse del Personale e dal Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione;

e pertanto

ASSEVERA,

in ottemperanza al D.M. 17.03.2020, il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 39**

Ufficio Proponente: **1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica per le assunzioni finanziate con i fondi a carico del bilancio comunale, comprese le stabilizzazioni degli LSU. Esprimo parere CONTRARIO per le assunzioni di n. 4 assistenti sociali che dovrebbero essere finanziate dal fondo povertà 2018/2019 in quanto non è possibile, a normativa vigente, dichiarare che la copertura di tale spesa sia a carico del fondo povertà per raggiungere il parametro 1/6500 e siano durature e fuori dai limiti delle disposizioni vigenti in materia di personale. La legge finanziaria 2021 parla di finanziamenti strutturali a carico del "fondo povertà" solo per i rapporti 1/5000 e 1/4000. Evidenzio, altresì, che l'Ente di Manfredonia è in predissesto e, pertanto, la capacità assunzionale è notevolmente ridotta ai fini del pareggio del bilancio.

Data 12/03/2021

Il Responsabile di Settore
f.to Cambio Antonella

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere favorevole nei limiti delle somme a regime di € 587.393,14 dal 01.01.2021 e di € 174.768,75 dal 01.01.2022, confermando l'interpretazione resa con il parere tecnico del Dirigente del Personale.

Data 13/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonella CAMBIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno - 7 APR. 2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

L'addetto amministrativo

Raffaele Gramazio

Il presente atto viene ripubblicato in data 23.4.2021 a seguito di errore materiale di ellipsi "Glozeonio".

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Vice Segretario Generale

Dott. Matteo Ognissanti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:



In data 24/03/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).



in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

Il Vice Segretario Generale
Dott. Matteo Ognissanti